

Regole di condizionalità in agricoltura (Regolamento UE 1306/2013): "Elenco degli impegni applicabili a livello di territorio regionale ai sensi dell'art.3 e dell' allegato 1 del Decreto ministeriale 2490 del 25.01.17"

Il presente allegato è costituito da n. 50 pagine, compresa la presente

Indice

Settore	1:	Ambiente,	cambiamenti	climatici	e	buone	condi	zioni
agronor	nich	e del terrend					pag.	4
1° Tema բ	orinc	ipale: <u>Acque</u>					pag.	4
		• CGO 1						
		• BCAA 1						
		• BCAA2						
		 BCAA 3 						
2° Tema p	orinc	ipale: <u>Suolo e</u> :	<u>stock di carbonio</u>				pag.	16
		 BCAA 4 						
		 BCAA 5 						
		 BCAA 6 						
3° Tema p	orinc	ipale: <u>Biodiver</u>	<u>sità</u>				pag.	20
		• CGO 2						
		• CGO 3						
4° Tema բ	orinc	ipale: <u>Livello n</u>	<u>ninimo di manten</u>	<u>imento dei p</u>	oaes	<u>aggi</u>	pag.	29
		• BCAA 7						
Settore 2	2: S	anità pubblic	ca, salute degli	animali e d	della	e piante	pag.	31
1° Tema բ	orinc	ipale: <u>Sicurezz</u>	<u>a alimentare</u>				pag.	31
		• CGO 4						
		• CGO 5						
2° Tema p	orinc	ipale: <u>Identific</u>	azione e registraz	ione degli a	nim	<u>ali</u>	pag.	37
		• CGO 6						
		• CGO 7						
		• CGO 8						
3° Tema p	orinc	ipale: Malattie	e degli animali				pag.	43
		• CGO 9						
4° Tema բ	orinc	ipale: <u>Prodotti</u>	<u>fitosanitari</u>				pag.	44
		• CGO 10						

Settore 3:	Benessere	degli	anima	li
------------	-----------	-------	-------	----

pag.47

1° Tema principale: Benessere degli animali:

pag. 43

• CGO 11

• CGO 12

• CGO 13

SETTORE 1: Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

1° TEMA PRINCIPALE: Acque

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

Normativa nazionale di riferimento

- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art. 74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - Art. 92, designazione dì "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134. (G.U. n. 90 del 18.04.16, S.O. n.9)
- Decisione della Commissione 2016/1040/UE del 24 giugno 2016, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Normativa regionale di riferimento

- Legge regionale n°14 del 22 novembre 2010 ad oggetto: "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola", pubblicata sul BURC n°77 del 24.11.2010.
- DGR n°209 del 23 febbraio 2007 ad oggetto: "Approvazione del programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Linee di indirizzo ai sensi del D.M. 7 aprile 2006. Rimodulazione Delibera di Giunta Regionale N. 182/2004", pubblicata sul BURC n°16 del 26.03.2007.
- DGR n°700 del 18.02.2003 ad oggetto "Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" (ai sensi dell'art. 19 e dell'allegato VII del D.lgs n. 152/99), pubblicata sul BURC n°12 del 17.03.2003.
- DGR n°771 del 21.12.2012 ad oggetto: "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7,

4

- lettere a), b), c) del decreto legislativo n°152/2006 e da piccole aziende agroalimentari" in attuazione della legge regionale n°14/2010, pubblicata sul BURC n°80 del 31.12.2012.
- DGR n°56 del 7 marzo 2013 ad oggetto: "Conferma della delimitazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Campania di cui alla DGR n°700/2003 e proposta della nuova designazione ai sensi dell'art.92, comma 5 del decreto legislativo n°152/2006 e dell'art. 36, comma 7 ter del d.l. n°179/2012 convertito con la legge n°221/2012", pubblicata sul BURC n°15 dell'11.03.2013.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2490 del 25.01.2017, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), e riportate nella DGR n°56 del 7 marzo 2013 (cartografia disponibile su http://sit.regione.campania.it/portal nella sezione "download" e su http://www.agricoltura.regione.campania.it/nitrati/ZVNOA.htm).

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione della Campania per le zone Vulnerabili ai nitrati di cui alla DGR 209/2007, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2490 del 25.01.17.

Descrizione della norma e degli impegni


Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

- a) Divieti di fertilizzazioni.
- Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal DM 25 febbraio 2016 per le Zone vulnerabili ai nitrati, e così come stabiliti dai Programmi d'azione in vigore. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.
- b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del Ministero dell'Ambiente e TTM n°131/2008 e nel D.M. del Ministero dell'Ambiente e TTM, n° 260 dell' 8.11.10

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

"Sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia-di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di

colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con microportata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

Per quanto riguarda l'impegno b) costituzione/ non eliminazione della fascia tampone e sulla quale è vietato fare lavorazioni, alla luce della classificazione dei corsi d'acqua contenuta nel Piano di gestione delle acque ciclo 2015-2021 (Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo 152/06, L. 13/09) -Relazione Generale- (Il Piano di Gestione Acque II FASE - CICLO 2015-2021 è stato adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale), la larghezza della fascia lungo il corso d'acqua varia secondo quanto riportato nella tabella seguente:

BACINO	CORPO IDRICO	PR	Comune	Stato	Stato	Largh.
IDROGRAFICO				Ecologico	Chimico	fascia
Agnena	Agnena	CE	Francolise	Cattivo	Buono	5
Agnena	Agnena	CE	Mondragone	Scarso	Non Buono	5
Alento	Alento	SA	Monteforte Cilento	Buono	Buono	3
Alento	Alento	SA	Omignano Scalo	Sufficiente	Buono	3
Alento	Alento	SA	Casalvelino	Sufficiente	Buono	3
Alento	Alento	SA	Casalvelino	Buono	Buono	3
Alento	Palistro	SA	Montano antilia	Buono	Buono	3
Alento	Badolato	SA	Laureana Cilento	Buono	Buono	3
Alento	Fiumicello	SA	Omignano Scalo	Sufficiente	Buono	3
Alento	Palistro	SA	Agropoli	Scarso	Buono	5
Bacini Flegrei	Canale Quarto	NA	Pozzuoli	Cattivo	Non Buono	5
Bonea	Bonea	SA	Vietri sul Mare	Sufficiente	Buono	3
Bussento	Bussentino	SA	Morigerati	Buono	Non Buono	5
Bussento	Bussento	SA	Sanza	Buono	Buono	3
Bussento	Bussento	SA	Morigerati	Buono	Buono	3
Bussento	Bussento	SA	Santa Marina	Buono	Buono	3
Bussento	Gerdenaso	Sa	Tortorella	Elevato	Non Buono	5
Bussento	Rio Sorgitore	Sa	Casaletto spartano	Buono	Buono	3
Bussento	Bussento	SA	Caselle in Pittari	Sufficiente	Buono	3
Bussento	Sciarapotamo	SA	Montano Antilia	Buono	Buono	3
Cacafava	Cacafava	SA	Vibonati	Sufficiente	Buono	3
Calaggio	Calaggio	BN	Foiano di Val Fortore	Scarso	Buono	5
Calaggio	Calaggio	BN	Baselice	Sufficiente	Buono	3
Cervaro	Cervaro	AV	Ariano Irpino	Sufficiente	Buono	3
Cervaro	Cervaro	AV	Montaguto	Sufficiente	Buono	3
Fortore	Cervaro-Fortore	BN	Baselice	Sufficiente	Buono	3
Fortore	Fortore	BN	Foiano di Val Fortore	Scarso	Buono	5

Fortore	Fortore	BN	San Bartolomeo in G.	Sufficiente	Buono	3
Fortore	Cervaro-Fortore	BN	Foiano di Val Fortore	Scarso	Buono	5
Furore	Furore	SA	Furore	Buono	Buono	3
Garigliano	Peccia	CE	Mignano Monte Lungo	Buono	Buono	3
Garigliano	Peccia	CE	Mignano Monte Lungo	Sufficiente	Buono	3
Garigliano	Peccia	CE	Rocca d'Evandro	Sufficiente	Buono	3
Garigliano	Garigliano	CE	Sessa Aurunca	Buono	Buono	3
Irno	Irno	SA	Pellezzano	Scarso	Buono	5
Irno	Irno	SA	Salerno	Sufficiente	Buono	3
La Fiumarella	La Fiumarella	SA	Ceraso	Sufficiente	Buono	3
La Fiumarella	La Fiumarella	SA	Ascea	Buono	Buono	3
Lambro	Lambro	SA	Montano Antilia	Buono	Buono	3
Lambro	Lambro		Centola	Sufficiente	Buono	3
Mingardo	Mingardo	SA	Laurino	Buono	Buono	3
Mingardo	Mingardo	SA	Centola	Sufficiente	Buono	3
Mingardo	Mingardo	SA	Celle di Bulgheria	Sufficiente	Buono	3
Minori	Picentino	SA	Acerno	Buono	Buono	3
Minori	Di Prepezzano	SA	Prepezzano	Scarso	Buono	5
Minori	Fuorni	SA	Prepezzano	Scarso	Buono	5
Minori	La Fiumarella	SA	Agropoli	Scarso	Buono	5
Minori	Fuorni	SA	Pontecagnano Faiano	Sufficiente	Buono	3
Mulinello	Mulinello	SA	Vibonati	Buono	Buono	3
Ofanto	Ofanto	AV	LIONI	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Ofanto	AV	Conza della Campania	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Orato	AV	Bisaccia	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Orato	AV	Calitri	Buono	Buono	3
Ofanto	Osento	AV	Lacedonia	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Ofanto	AV	Monteverde	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Isca	BN	Foiano Di Val Fortore	Scarso	Buono	5
Ofanto	Osento	AV	Bisaccia	Sufficiente	Buono	3
Ofanto	Osento	AV	Calitri	Buono	Buono	3
Picentino	Picentino	SA	Pontecagnano Faiano	Sufficiente	Buono	3
Regi Lagni	Vecchio o Apramo	CE	Cancello ed Arnone	Cattivo	Buono	5
Regi Lagni	Vallo di Lauro	AV	Marzano di Nola	Buono	Buono	3
Regi Lagni	Del Gaudo	NA	Nola	Scarso	Non Buono	5
Regi Lagni	Regi Lagni	NA	Castello di Cisterna	Cattivo	Non Buono	5
Regi Lagni	Regi Lagni	NA	Acerra	Cattivo	Non Buono	5
Regi Lagni	Regi Lagni	CE	Caivano	Cattivo	Buono	5
Regi Lagni	Regi Lagni	CE	Villa Literno	Cattivo	Buono	5

Regi Lagni	Della Campagna	Na	Castelvolturno	Cattivo	Buono	5
Regi Lagni	Di Bosco Fangone	NA	Nola	Cattivo	Buono	5
Regi Lagni	Vallo di Lauro	NA	Nola	Cattivo	Buono	5
Regina Maiori	Regina Maiori	SA	Maiori	Sufficiente	Buono	3
Rio d'Auria	Rio di San Limato	CE	Sessa Aurunca	Buono	Buono	3
Rio d'Auria	Rio d'Auria	CE	Cellole	Scarso	Buono	5
Rio dell'Arena	Dell'Arena	SA	Montecorice	Sufficiente	Buono	3
Sarno	Cavaiola	SA	Cava de' Tirreni	Scarso	Buono	5
Sarno	Cavaiola	SA	Nocera Inf.	Sufficiente	Buono	3
Sarno	Sarno Acqua del Palazzo	SA	Sarno	Scarso	Buono	5
Sarno	Sarno	SA	San Marzano sul Sarno	Scarso	Buono	5
Sarno	Alveo Comune	SA	San Marzano sul Sarno	Cattivo	Buono	5
Sarno	Sarno	NA	Striano	Scarso	Buono	5
Sarno	Sarno	Sa	Scafati	Cattivo	Buono	5
Sarno	Sarno	NA	Torre Annunziata	Cattivo	Buono	5
Sarno	Solofrana	AV	Montoro superiore	Scarso	Non Buono	5
Sarno	Solofrana	SA	Roccapiemonte	Scarso	Buono	5
Sarno	Sarno (acqua di S.Marino)	SA	Sarno	Scarso	Buono	5
Savone	Savone	CE	Cancello ed Arnone	Buono	Buono	3
Savone	Rio dei Lanzi	CE	Carinola	Buono	Non Buono	5
Savone	Savone	CE	Mondragone	Sufficiente	Buono	3
Savone	Savone	CE	Cancello ed Arnone	Scarso	Buono	5
Sele	Calore Lucano	SA	Felitto	Sufficiente	Buono	3
Sele	Calore Lucano	SA	Controne	Buono	Buono	3
Sele	Calore Lucano	SA	Serre	Buono	Buono	3
Sele	Fasanella	SA	Bellosguardo	Buono	Buono	3
Sele	La Cosa	SA	Rocca d'aspide	Buono	Buono	3
Sele	La Cosa	SA	Albanella	Sufficiente	Buono	3
Sele	La Terza	SA	Campagna	Sufficiente	Buono	5
Sele	Melandro	SA	Salvitelle	Scarso	Buono	5
Sele	Pietra	SA	Bellosguardo	Buono	Buono	3
Sele	Platano	SA	Romagnano al monte	Sufficiente	Buono	3
Sele	Rio Zagarone	SA	Calabritto	Sufficiente	Buono	3
Sele	Sammaro	SA	Sacco	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	Valva	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	Calabritto	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	Contursi	Buono	Buono	3
Sele	Sele	SA	Capaccio	Buono	Buono	3
Sele	Tanagro	SA	Casalbuono	Buono	Non buono	5
Sele	Tanagro	SA	Montesano sulla	Sufficiente	Buono	3

Sele	Tanagro	SA	Contursi terme	Buono	Buono	3
Sele	Temete	SA	Calabritto	Buono	Buono	3
Sele	Bianco	SA	Buccino	Sufficiente	Buono	3
Sele	Calore lucano	SA	Piaggine	Buono	Buono	3
Sele	Calore lucano	SA	Laurino	Buono	Buono	3
Sele	Tanagro	SA	Polla	Buono	Buono	3
Sele	Tanagro	SA	Sicignano degli alburni	Sufficiente	Buono	3
Sele	Fasanella	SA	Montano Antilia	Buono	Buono	3
Sele	Peglio	SA	Montano Antilia	Buono	Buono	3
Sele	Peglio	SA	Montesano sulla M.	Sufficiente	Buono	3
Solofrone	Solofrone	SA	Giungano	Scarso	Buono	3
Solofrone	Solofrone	SA	Capaccio	Buono	Buono	3
Testene	Testene	SA	Laureana Cilento	Buono	Buono	3
Testene	Testene	SA	Agropoli	Scarso	Buono	5
Tusciano	Tusciano	SA	Acerno	Buono	Buono	3
Tusciano	Tusciano	SA	Olevano sul Tusciano	Sufficiente	Buono	3
Tusciano	Tusciano	SA	Battipaglia	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	AV	Montella	Buono	Buono	3
Volturno	Del Cattivo Tempo	AV	Presenzano	Scarso	Buono	5
Volturno	Del Cattivo Tempo	AV	Presenzano	Buono	Buono	3
Volturno	Fiumarella	AV	Ariano Irpino	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Fredane	AV	Sant'Angelo	Buono	Buono	3
Volturno	lenga	BN	Tocco Caudio	Buono	Buono	3
Volturno	Isclero	BN	Airola	Scarso	Non Buono	5
Volturno	Lete	CE	Prata Sannita	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Reinello	BN	Colle Sannita	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Rio Grassano	BN	Telese Terme	Scarso	Buono	5
Volturno	Rio Maltempo	BN	Frasso Telesino	Cattivo	Buono	5
Volturno	Rio Maltempo	BN	Melizzano	Scarso	Buono	5
Volturno	Rio Seneta	BN	Castelvenere	Scarso	Buono	5
Volturno	S. Giovanni	CE	Castel di Sasso	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Sabato	AV	Serino	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Sabato	AV	Cesinali	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Serretelle	BN	Montesarchio	Scarso	Buono	5
Volturno	Tammarecchia	BN	Circello	Buono	Buono	3
Volturno	Tammarecchia	BN	Castelpagano	Buono	Buono	3
Volturno	Tammarecchia B	Bn	San Giorgio la M.	Buono	Buono	3
Volturno	Tammaro	BN	Morcone	Buono	Buono	3
Volturno	Tammaro	BN	Morcone	Buono	Buono	3
Volturno	Tammaro	BN	Fragneto l'Abate	Sufficiente	Buono	3

Volturno	Tammaro	BN	Benevento	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Torano	CE	Alife	Sufficiente	Buono	5
Volturno	Torano	CE	Alife	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Ufita	AV	Vallata	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Ufita	AV	Grottaminarda	Scarso	Buono	5
Volturno	Volturno	CE	Alife	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Calore irpino	AV	Montella	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	NB	Amorosi	Buono	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	AV	Paternopoli	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	BN	Apice	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Calore Irpino	BN	Foglianise	Buono	Buono	3
Volturno	Isclero	BN	Limatola	Scarso	Buono	5
Volturno	Lete	CE	Ailano	Buono	Non Buono	5
Volturno	Reinello	BN	Reino	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Rio Seneta	BN	Telese Terme	Scarso	Buono	5
Volturno	Sabato	AV	Tufo	Scarso	Buono	5
Volturno	Sabato	BN	Benevento	Scarso	Buono	5
Volturno	San Nicola	BN	Benevento	Scarso	Buono	5
Volturno	Serretelle	BN	Benevento	Scarso	Buono	5
Volturno	Titerno	BN	Faicchio	Buono	Buono	3
Volturno	Ufita	BN	Apice	Buono	Buono	3
Volturno	Volturno	CE	Castel Campagnano	Buono	Buono	3
Volturno	Volturno	CE	Capua	Buono	Non Buono	5
Volturno	Volturno	CE	Grazzanise	Buono	Buono	3
Volturno	Volturno	CE	Cancello ed Arnone	Buono	Buono	3
Volturno	Cerrito	Ce	Presenzano	Scarso	Buono	5
Volturno	Delle Starze	CE	Presenzano	Scarso	Buono	5
Volturno	Della Ginestra	AV	Sant'Angelo	Buono	Buono	3
Volturno	Lenta	BN	Tocco Caudio	Buono	Buono	3
Volturno	Titerno	BN	Castelpagano	Buono	Buono	3
Volturno	Torano	CE	Castelpagano	Buono	Buono	3
Volturno	Della Ginestra	AV	Ariano Irpino	Sufficiente	Buono	3
Volturno	Miscano	AV	Vallata	Sufficiente	Buono	3
Volturno	S.Giorgio	BN	Melizzano	Scarso	Buono	5
Volturno	Fredane	AV	Grottaminarda	Scarso	Buono	5
Volturno	lenga	BN	Benevento	Scarso	Buono	5
Volturno	Lenta	BN	Benevento	Scarso	Buono	5
Volturno	Miscano	AV	Grottaminarda	Scarso	Buono	5
Volturno	Cerrito	CE	Presenzano	Buono	Buono	3
Volturno	Delle starze	CE	Presenzano	Buono	Buono	3

Volturno Fiumarella AV Vallata Sufficiente Buono	Volturno	Fiumarella	AV	Vallata	Sufficiente	Buono	3
--	----------	------------	----	---------	-------------	-------	---

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" ed lo stato chimico sia buono o non definito (nella tabella sarebbe stato riportato il valore zero). L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono". In tutti gli altri casi , si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- 1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- 2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- 3. olivet
- 4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del decreto ministeriale 2490 del 25.01.17.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Normativa regionale di riferimento

 Regolamento n°12 del 12.11.12: "Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche", pubblicato sul BURC n°72 del 19.11.12;

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2490 del 25.01.17.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acquee sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del 2490 del 25.01.17.

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - 2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - 3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (art. 74 comma 1, lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (comma 4).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74, comma1, lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Ai fini del decreto ministeriale 2490 del 25.01.17, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse. A livello di azienda agricola si applicano gli impegni di cui agli articoli 103 (scarichi sul suolo), 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) e 124 (autorizzazione agli scarichi- criteri generali-) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

2° TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 - Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'art 3, comma 4, lettera b) del DM 2490 del 25.01.17;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera
 d) del DM 2490 del 25.01.17, con l'esclusione delle superfici del punto precedente.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura
 o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

- 1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- 6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunnovernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Per gli impegni di cui al punto a) e al punto b) è ammessa la deroga per motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo (superfici di cui dell'articolo 3, comma 4, lettera a) del DM 2490 del 25.01.17;
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, alla lettera d) del DM 2490 del 25.01.17.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:

- impegno a): su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
- impegno b): è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- impegno c): è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Sono esentante dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi

acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Normativa regionale di riferimento

- Legge regionale n° 11 del 07.05.1996 e successive modificazioni, in particolare Allegato C: "Prescrizioni di massima e polizia forestale" art.6;
- Legge regionale n°26 del 09.08.2012, art. 25;
- Decreto che ogni anno stabilisce il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi (Decreto regionale n°30 del 12.07.16: "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ANNO 2016")

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del DM 2490 del 25.01.17.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie (insieme degli steli residui di cereali o di erba rimasti sul campo dopo il taglio o la mietitura) e delle paglie (massa di steli disseccati di graminacee).

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai sottostanti punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

- 1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- 2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- 3. nel territorio regionale, salvo quanto previsto dall'art.25 della L.R. 26/2012 (la bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, è vietata in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre), quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è consentita solo in assenza di vento.

La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

3° TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Normativa nazionale di riferimento

- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 "Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale -Abrogazione del Dm 19 giugno 2009" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Normativa regionale di riferimento

- DGR n° 23 del 19.01.07 ad oggetto: "Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) Con allegati".
- DGR n° 2295 del 29.12.07 ad oggetto: "Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della
 tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di
 misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione
 speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 con
 allegati".
- DDRRDD n°2 del 21.02.11, n°3 del 09.03.11 e n° 8 del 26.04.11 dell'A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile -Settore Ecologia, che esprimono valutazione positiva ai Piani di Gestione dei SIC/ZPS della Regione Campania.
- DRD n°51 del 26.10.16 della UOD 52.05.08 ad oggetto: "Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania".

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e forestali , come definite dal DM 2490 del 25.01.17 all'art. 3, comma 4 ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale.

Di seguito l'elenco delle Zone di Protezione Speciale della Campania (agg. gennaio 2017 fonte: http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-zps

Codice	Denominazione	Superficie (ha)	Longitudine	Latitudine
IT8010018	Variconi	194	13,9319	41,0206
IT8010026	Matese	25932	14,3930	41,3979
IT8010030	Le Mortine	275	14,0980	41,4720
IT8020006	Bosco di Castelvetere in Valfortore	1468	14,9228	41,4464
IT8020015	Invaso del fiume Tammaro	2239	14,7235	41,3199
IT8020016	Sorgenti e alta valle del fiume Fortore *	2512	14,9756	41,4158
IT8030007	Cratere di Astroni	253	14,1497	40,8447
IT8030010	Fondali marini di Procida, Ischia e Vivara	6116	13,9225	40,7569
IT8030011	Fondali marini di punta Campanella e Capri	8491	14,4344	40,6031
IT8030012	Isola di Vivara	36	13,9928	40,7439
IT8030014	Lago d'Averno	125	14,0761	40,8381
IT8030024	Punta Campanella	390	14,3350	40,5811
IT8030037	Vesuvio e Monte Somma	6251	14,4206	40,8222
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occ. dell'isola di Capri	388	14,2239	40,5483
IT8030039	Settori e rupi costiere orientali dell'isola di Capri	96	14,2592	40,5542
IT8040007	Lago di Conza della Campania	1214	15,3358	40,8808
IT8040021	Picentini	63728	14,9980	40,7071
IT8040022	Boschi e sorgenti della Baronia	3478	15,2387	41,0305
IT8050008	Capo Palinuro	156	15,2811	40,0272
IT8050009	Costiera amalfitana tra Maiori e il torrente Bonea	325	14,6788	40,6357
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita	10570	15,3431	40,7303
IT8050021	Medio corso del Fiume Sele-Persano	1515	15,1351	40,6023
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate *	5019	14,9178	40,2833

IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi	4914	15,3733	39,9922
IT8050045	Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi	459	14,5799	40,6591
IT8050046	Monte Cervati e dintorni	36912	15,4543	40,3099
IT8050047	Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino	3276	15,4492	40,0353
IT8050048	Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse	2841	14,9465	40,2462
IT8050053	Monti Soprano, Vesole e Gole del fiume Calore Salernitano	5974	15,1632	40,4132
IT8050055	Alburni	25368	15,3365	40,5116
IT8050056	Fiume Irno *	100	14,7739	40,6999

^{*} Piano di gestione del sito adottato

Descrizione degli impegni

Le aziende ricadenti nelle suddette Zone di Protezione Speciale devono rispettare le previsioni dei singoli Piani di Gestione *, laddove definiti e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. In assenza di specifici piani di gestione si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lett k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Normativa nazionale di riferimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;

 Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea (G. U. Serie Generale 23.04.2014, n. 94).

Normativa regionale di riferimento

- DGR n° 23 del 19.01.07 ad oggetto: "Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) Con allegati".
- DGR n° 2295 del 29.12.07 ad oggetto: "Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della
 tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di
 misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione
 speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 con
 allegati".
- DRD n°2 del 21.02.11, n°3 del 09.03.11, n° 8 del 26.04.11 dell'A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile -Settore Ecologia, che esprimono valutazione positiva ai Piani di Gestione dei SIC/ZPS della Regione Campania.
- DRD n°51 del 26.10.16 della UOD 52.05.08 ad oggetto: "Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania".

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e forestali, come definite dal DM 3536 del 08.02.16 all'art. 3, comma 4, lettera d) ricadenti nei Siti di Importanza Comunitaria.

Di seguito l'elenco dei SIC della Campania (non sono presenti ZSC). L'asterisco (*) nella tabella indica la presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE; (fonte: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2374 della Commissione del 26.11.15 che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea)

Codice	Denominazione	(*)	Sup.	Longitudine	Latitudine
			(ha)		
IT8010004	Bosco di San Silvestro		81	14,3314	41,1022
IT8010005	Catena di Monte Cesima	*	3427	14,0164	41,4117
IT8010006	Catena di Monte Maggiore	*	5184	14,2142	41,2006
IT8010010	Lago di Carinola		20	13,9608	41,1494
IT8010013	Matese Casertano	*	22216	14,3339	41,4261
IT8010015	Monte Massico	*	3846	13,9192	41,1761
IT8010016	Monte Tifata	*	1420	14,2856	41,1094

IT8010017	Monti di Mignano Montelungo	*	2487	13,9344	41,3864
IT8010019	Pineta della Foce Garigliano	*	185	13,7839	41,2117
IT8010020	Pineta di Castelvolturno	*	90	13,9678	40,9961
IT8010021	Pineta di Patria	*	313	14,0131	40,9406
IT8010022	Vulcano di Roccamonfina	*	3816	13,9564	41,2931
IT8010027	Fiumi Volturno e Calore Beneventano		4924	14,3725	41,2700
IT8010028	Foce Volturno-Variconi	*	303	13,9311	41,0214
IT8010029	Fiume Garigliano		481	13,8292	41,2806
IT8020001	Alta valle del Fiume Tammaro	*	360	14,7056	41,3456
IT8020004	Bosco di Castelfranco in Miscano		893	15,1067	41,3144
IT8020006	Bosco di Castelvetere in Val Fortore		1468	14,9228	41,4464
IT8020007	Camposauro	*	5508	14,5911	41,1742
IT8020008	Massiccio del Taburno	*	5321	14,5806	41,1114
IT8020009	Pendici meridionali del Monte Mutria	*	14597	14,5508	41,3306
IT8020014	Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia	*	3061	14,7906	41,3617
IT8020016	Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore**	*	2512	14,9756	41,4158
IT8030001	Aree umide del Cratere di Agnano		44	14,1725	40,8306
IT8030002	Capo Miseno	*	50	14,0858	40,7833
IT8030003	Collina dei Camaldoli	*	261	14,1972	40,8567
IT8030005	Corpo centrale dell'Isola di Ischia	*	1310	13,9086	40,7306
IT8030006	Costiera amalfitana tra Nerano e Positano	*	980	14,4094	40,6081
IT8030007	Cratere di Astroni		253	14,1497	40,8447
IT8030008	Dorsale dei Monti Lattari	*	14564	14,5814	40,6817
IT8030009	Foce di Licola	*	147	14,0486	40,8542

TR8030011 Fondali marini di Punta Campanella e Capri * 8491 14,4344 40,6031 178030012 Isola di Vivara 36 13,9928 40,7439 178030013 Isolotto di S. Martino e dintorni 14 14,0414 40,7986 178030014 Lago d'Averno 125 14,0761 40,8381 178030015 Lago del Fusaro * 192 14,0519 40,8228 178030016 Lago di Lucrino * 10 14,0800 40,8228 178030017 Lago di Miseno * 79 14,0725 40,7922 178030018 Lago di Patria * 507 14,0356 40,9375 178030019 Monte Barbaro e Cratere di Campiglione * 358 14,1056 40,8525 178030020 Monte Nuovo * 30 14,0881 40,8350 178030021 Monte Somma 3076 14,4392 40,8472 178030022 Pinete dell'Isola di Ischia * 66 13,9406 40,7300 178030023 Porto Paone di Nisida 4,07 14,1600 40,7950 178030024 Punta Campanella * 390 14,3350 40,5811 178030027 Scoglio del Vervece 3,89 14,3328 40,6172 178030032 Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli 4,26 14,1425 40,8297 178030034 Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia 14 13,9375 40,7244 178030038 Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Gapri 178030040 Fondali Marini di Baia * 180 14,0858 40,8250 178030041 Fondali Marini di Gaiola e Nisida * 167 14,1734 40,7954	IT8030010	Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara	*	6116	13,9225	40,7569
IT8030013	IT8030011	Fondali marini di Punta Campanella e Capri	*	8491	14,4344	40,6031
IT8030014 Lago d'Averno	IT8030012	Isola di Vivara		36	13,9928	40,7439
IT8030015	IT8030013	Isolotto di S. Martino e dintorni		14	14,0414	40,7986
132	IT8030014	Lago d'Averno		125	14,0761	40,8381
TR8030017	IT8030015	Lago del Fusaro	*	192	14,0519	40,8228
IT8030018 Lago di Patria * 507 14,0356 40,9375 IT8030019 Monte Barbaro e Cratere di Campiglione * 358 14,1056 40,8525 IT8030020 Monte Nuovo * 30 14,0881 40,8350 IT8030021 Monte Somma 3 076 14,4392 40,8472 IT8030022 Pinete dell'Isola di Ischia * 66 13,9406 40,7300 IT8030023 Porto Paone di Nisida 4,07 14,1600 40,7950 IT8030024 Punta Campanella * 390 14,3350 40,5811 IT8030026 Rupi costiere dell'Isola di Ischia 685 13,9406 40,7100 IT8030027 Scoglio del Vervece 3,89 14,3328 40,6172 IT8030032 Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli 4,26 14,1425 40,8297 IT8030034 Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia 14 13,9375 40,7244 IT8030038 Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri * 388 14,2239 40,5483 IT8030039 Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri * 180 14,0858 40,8250	IT8030016	Lago di Lucrino	*	10	14,0800	40,8289
IT8030019 Monte Barbaro e Cratere di Campiglione * 358 14,1056 40,8525 IT8030020 Monte Nuovo * 30 14,0881 40,8350 IT8030021 Monte Somma 3 076 14,4392 40,8472 IT8030022 Pinete dell'Isola di Ischia * 66 13,9406 40,7300 IT8030023 Porto Paone di Nisida 4,07 14,1600 40,7950 IT8030024 Punta Campanella * 390 14,3350 40,5811 IT8030026 Rupi costiere dell'Isola di Ischia 685 13,9406 40,7100 IT8030027 Scoglio del Vervece 3,89 14,3328 40,6172 IT8030032 Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli 4,26 14,1425 40,8297 IT8030034 Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia 14 13,9375 40,7244 IT8030036 Vesuvio 3412 14,4314 40,8208 IT8030037 Settore e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri IT8030039 Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri IT8030040 Fondali Marini di Baia * 180 14,0858 40,8250	IT8030017	Lago di Miseno	*	79	14,0725	40,7922
TR030020 Monte Nuovo * 30 14,0881 40,8350 TR030021 Monte Somma 3 076 14,4392 40,8472 TR030022 Pinete dell'Isola di Ischia * 66 13,9406 40,7300 TR030023 Porto Paone di Nisida 4,07 14,1600 40,7950 TR030024 Punta Campanella * 390 14,3350 40,5811 TR030026 Rupi costiere dell'Isola di Ischia 685 13,9406 40,7100 TR030027 Scoglio del Vervece 3,89 14,3328 40,6172 TR030032 Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli 4,26 14,1425 40,8297 TR030034 Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia 14 13,9375 40,7244 TR030036 Vesuvio 3412 14,4314 40,8208 TR030037 Settore e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri 56 14,2592 40,5542 TR030040 Fondali Marini di Baia * 180 14,0858 40,8250	IT8030018	Lago di Patria	*	507	14,0356	40,9375
IT8030021 Monte Somma	IT8030019	Monte Barbaro e Cratere di Campiglione	*	358	14,1056	40,8525
IT8030022 Pinete dell'Isola di Ischia * 66 13,9406 40,7300 IT8030023 Porto Paone di Nisida 4,07 14,1600 40,7950 IT8030024 Punta Campanella * 390 14,3350 40,5811 IT8030026 Rupi costiere dell'Isola di Ischia 685 13,9406 40,7100 IT8030027 Scoglio del Vervece 3,89 14,3328 40,6172 IT8030032 Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli 4,26 14,1425 40,8297 IT8030034 Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia 14 13,9375 40,7244 IT8030036 Vesuvio 3412 14,4314 40,8208 IT8030038 Corpo centrale e rupi costiere occidentali * 388 14,2239 40,5483 dell'Isola di Capri 18030039 Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di * 96 14,2592 40,5542 Capri IT8030040 Fondali Marini di Baia * 180 14,0858 40,8250	IT8030020	Monte Nuovo	*	30	14,0881	40,8350
IT8030023 Porto Paone di Nisida 4,07 14,1600 40,7950 IT8030024 Punta Campanella * 390 14,3350 40,5811 IT8030026 Rupi costiere dell'Isola di Ischia 685 13,9406 40,7100 IT8030027 Scoglio del Vervece 3,89 14,3328 40,6172 IT8030032 Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli 4,26 14,1425 40,8297 IT8030034 Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia 14 13,9375 40,7244 IT8030036 Vesuvio 3412 14,4314 40,8208 IT8030038 Corpo centrale e rupi costiere occidentali * 388 14,2239 40,5483 dell'Isola di Capri 3412 40,858 40,5542 IT8030040 Fondali Marini di Baia * 180 14,0858 40,8250	IT8030021	Monte Somma		3 076	14,4392	40,8472
IT8030024 Punta Campanella * 390 14,3350 40,5811 IT8030026 Rupi costiere dell'Isola di Ischia 685 13,9406 40,7100 IT8030027 Scoglio del Vervece 3,89 14,3328 40,6172 IT8030032 Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli 4,26 14,1425 40,8297 IT8030034 Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia 14 13,9375 40,7244 IT8030036 Vesuvio 3412 14,4314 40,8208 IT8030038 Corpo centrale e rupi costiere occidentali * 388 14,2239 40,5483 dell'Isola di Capri 78030039 Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri 78030040 Fondali Marini di Baia * 180 14,0858 40,8250	IT8030022	Pinete dell'Isola di Ischia	*	66	13,9406	40,7300
TR030024 Fulta Campanella 330 14,3330 40,3811 178030026 Rupi costiere dell'Isola di Ischia 685 13,9406 40,7100 178030027 Scoglio del Vervece 3,89 14,3328 40,6172 178030032 Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli 4,26 14,1425 40,8297 178030034 Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia 14 13,9375 40,7244 178030036 Vesuvio 3412 14,4314 40,8208 178030038 Corpo centrale e rupi costiere occidentali * 388 14,2239 40,5483 40,8250 178030040 Fondali Marini di Baia * 180 14,0858 40,8250 178030040 178030040 Fondali Marini di Baia * 180 14,0858 40,8250 178030040 18003040 1	IT8030023	Porto Paone di Nisida		4,07	14,1600	40,7950
IT8030027 Scoglio del Vervece 3,89 14,3328 40,6172 IT8030032 Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli 4,26 14,1425 40,8297 IT8030034 Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia 14 13,9375 40,7244 IT8030036 Vesuvio 3412 14,4314 40,8208 IT8030038 Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri * 388 14,2239 40,5483 IT8030039 Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri * 96 14,2592 40,5542 IT8030040 Fondali Marini di Baia * 180 14,0858 40,8250	IT8030024	Punta Campanella	*	390	14,3350	40,5811
IT8030032 Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli 4,26 14,1425 40,8297 IT8030034 Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia 14 13,9375 40,7244 IT8030036 Vesuvio 3412 14,4314 40,8208 IT8030038 Corpo centrale e rupi costiere occidentali * 388 14,2239 40,5483 IT8030039 Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di * 96 14,2592 40,5542 Capri IT8030040 Fondali Marini di Baia * 180 14,0858 40,8250	IT8030026	Rupi costiere dell'Isola di Ischia		685	13,9406	40,7100
IT8030034 Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia 14 13,9375 40,7244 IT8030036 Vesuvio 3412 14,4314 40,8208 IT8030038 Corpo centrale e rupi costiere occidentali	IT8030027	Scoglio del Vervece		3,89	14,3328	40,6172
IT8030036 Vesuvio 3412 14,4314 40,8208 IT8030038 Corpo centrale e rupi costiere occidentali * 388 14,2239 40,5483 IT8030039 Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di * 96 14,2592 40,5542 Capri T8030040 Fondali Marini di Baia * 180 14,0858 40,8250	IT8030032	Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli		4,26	14,1425	40,8297
IT8030038 Corpo centrale e rupi costiere occidentali * 388 14,2239 40,5483 dell'Isola di Capri IT8030039 Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di * 96 14,2592 40,5542 Capri IT8030040 Fondali Marini di Baia * 180 14,0858 40,8250	IT8030034	Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia		14	13,9375	40,7244
dell'Isola di Capri	IT8030036	Vesuvio		3412	14,4314	40,8208
IT8030039 Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di	IT8030038	·	*	388	14,2239	40,5483
IT8030040 Fondali Marini di Baia * 180 14,0858 40,8250	IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di	*	96	14,2592	40,5542
IT8030041 Fondali Marini di Gaiola e Nisida * 167 14,1734 40,7954	IT8030040		*	180	14,0858	40,8250
	IT8030041	Fondali Marini di Gaiola e Nisida	*	167	14,1734	40,7954

IT8040003	Alta Valle del Fiume Ofanto	*	590	15,1403	40,8917
IT8040004	Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta		2 919	15,2544	40,9456
IT8040005	Bosco di Zampaglione (Calitri)		9 514	15,4808	40,9383
IT8040006	Dorsale dei Monti del Partenio	*	15 641	14,6789	40,9631
IT8040007	Lago di Conza della Campania		1 214	15,3358	40,8808
IT8040008	Lago di S. Pietro — Aquilaverde		604	15,4981	41,0206
IT8040009	Monte Accelica	*	4 795	14,9856	40,7497
IT8040010	Monte Cervialto e Montagnone di Nusco	*	11 884	15,1222	40,7997
IT8040011	Monte Terminio	*	9 359	14,9497	40,8328
IT8040012	Monte Tuoro	*	2 188	14,9422	40,9217
IT8040013	Monti di Lauro	*	7 040	14,6636	40,8408
IT8040014	Piana del Dragone		686	14,9458	40,8903
IT8040017	Pietra Maula (Taurano, Visciano)	*	3 526	14,6386	40,9000
IT8040018	Querceta dell'Incoronata (Nusco)		1 362	15,1325	40,9189
IT8040020	Bosco di Montefusco Irpino		713	14,8303	41,0408
IT8050001	Alta Valle del Fiume Bussento	*	625	15,5594	40,2053
IT8050002	Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)	*	4 668	15,3014	40,3917
IT8050006	Balze di Teggiano	*	1 201	15,4478	40,3978
IT8050007	Basso corso del Fiume Bussento		414	15,4969	40,1033
IT8050008	Capo Palinuro	*	156	15,2811	40,0272
IT8050010	Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele	*	630	14,9433	40,4836
IT8050011	Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta	*	701	15,4358	40,0200
IT8050012	Fiume Alento		3 024	15,1733	40,2689
IT8050013	Fiume Mingardo	*	1 638	15,4186	40,1392

	Grotta di Morigerati		2,94	15,5494	40,1442
IT8050017	Isola di Licosa		4,82	14,9003	40,2508
IT8050018	Isolotti Li Galli		69	14,4328	40,5806
IT8050019	Lago Cessuta e dintorni	*	546	15,7819	40,2647
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita	*	10 570	15,3431	40,7303
IT8050022	Montagne di Casalbuono	*	17 123	15,6325	40,1778
IT8050023	Monte Bulgheria	*	2 400	15,3986	40,0692
IT8050024	Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino	*	27 898	15,4339	40,2647
IT8050025	Monte della Stella	*	1 179	15,0603	40,2458
IT8050026	Monte Licosa e dintorni	*	1 096	14,9317	40,2475
IT8050027	Monte Mai e Monte Monna	*	10 116	14,8658	40,7803
IT8050028	Monte Motola	*	4 690	15,4764	40,3650
IT8050030	Monte Sacro e dintorni	*	9 634	15,3492	40,2233
IT8050031	Monte Soprano e Monte Vesole	*	5 674	15,1814	40,3939
IT8050032	Monte Tresino e dintorni	*	1 339	14,9672	40,3264
IT8050033	Monti Alburni	*	23 622	15,3483	40,4978
IT8050034	Monti della Maddalena	*	8 511	15,6536	40,3706
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate	*	5 019	14,9178	40,2833
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi	*	4 914	15,3733	39,9922
IT8050038	Pareti rocciose di Cala del Cefalo		38	15,3306	40,0214
IT8050039	Pineta di Sant'Iconio		358	15,3336	40,0206
IT8050040	Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta	*	273	15,4400	40,0156
IT8050041	Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo	*	71	15,3303	40,0189
IT8050042	Stazione a Genista cilentana di Ascea	*	5,39	15,1817	40,1250

IT8050049	Fiumi Tanagro e Sele	*	3677	15,2328	40,6581
IT8050050	Monte Sottano	*	212	15,0753	40,4100
IT8050051	Valloni della Costiera Amalfitana	*	227	14,6208	40,6578
IT8050052	Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di	*	14307	15,1222	40,7094
IT8050054	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea	*	413	14,7031	40,6481
IT8050056	Fiume Irno		100	14,7733	40,7297

^{**} Piano di gestione del sito adottato

Descrizione degli impegni

Le aziende ricadenti nelle suddette aree sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, nonché di quanto previsto dai singoli Piani di Gestione **, laddove definiti e dalle Misure di conservazione dei SIC definite analiticamente nell'allegato al DRD n°51 del 26.10.16.

4° TEMA PRINCIPALE:

Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) dell'articolo 3 comma 4 del DM 2490 del 25.01.17.

a) Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilito nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

La norma prevede inoltre il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 10 e del Decreto interministeriale 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per "siepi" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "filare" si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

- 1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- 2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- 3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- 4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
- 5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto.

SETTORE 2

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

1° TEMA PRINCIPALE:

Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

*attuato in particolare da:

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.(G.U. n. 287 del 09/12/2008).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Normativa di recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 2490 del 25.01.17.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento n.178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

produzioni animali;

- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

<u>Produzioni vegetali</u> - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:

Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto e destinato all'autoconsumo.

- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
- ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
- iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
 - i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
 - i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d. tenere opportuna registrazione³:

- i. di ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
- ii. di ogni uso di semente geneticamente modificata;
- iii. della provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo con opportune misure precauzionali : viene controllato nell'ambito del CGO 9
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma: viene controllato così come previsto dalla norma: viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma: viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali: viene controllato il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per rispetto CGO 10.

Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Normativa nazionale di riferimento

• Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 2490 del 25.01.17.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medicoveterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

2° TEMA PRINCIPALE:

Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

Articoli 3,4 e 5

Normativa nazionale di riferimento

 Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 2490 del 25.01.17.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.
- B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN. Nel caso in cui l'allevatore conserva il registro di carico e scarico direttamente in BDN non è obbligatorio tenere il registro cartaceo ma è necessario registrare gli eventi in BDN entro 3 giorni dall'evento.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

Deroghe

- 1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:
 - identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
 - comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

Articoli 4 e 7

Normativa nazionale di riferimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)".
- Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD UO-P.

- Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l'utilizzo del modello 4 informatizzato
- Decreto ministeriale 28 giugno 2016 recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 2490 del 25.01.17 con allevamenti bovini ovvero bufalini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato; il rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina è abolito per i capi nati in Italia

a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale (nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P).

- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni). Nel caso in cui l'allevatore conserva il registro di carico e scarico direttamente in BDN non è obbligatorio tenere il registro cartaceo ma è necessario registrare gli eventi in BDN entro 3 giorni dall'evento

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato. . In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5

Normativa nazionale di riferimento

• D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);

- Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina."(G.U. n.180 del 04 agosto 2005).
- O.M. 28 maggio 2015 recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l'utilizzo del modello 4 informatizzato.
- D.M. 28 giugno 2016 recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 2490 del 25.01.17, con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8/3/2012);
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;

41

B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima. Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

3° TEMA PRINCIPALE:

Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Normativa nazionale di riferimento

Decreto 7 gennaio 2000, ad oggetto: "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE").

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 2490 del 25.01.17, con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegni

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, devono rispettare il divieto di somministrare ai ruminanti:

- a. proteine animali trasformate eccezion fatta per la farina di pesce somministrata ad animali non svezzati
- b. collagene e gelatina provenienti da ruminanti,
- c. prodotti sanguigni
- d. proteine idrolizzate derivate da ruminanti ad eccezion di quelle derivate da cuoio o pelli
- e. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale
- f. mangimi contenenti le proteine di cui sopra

Inoltre sono soggetti ad obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

4° TEMA PRINCIPALE:

Prodotti fitosanitari

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Normativa di recepimento della direttiva n. 2002/42/CE
 e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di
 sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265
 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro della salute 6.02.2007 "Prodotti fitosanitari: Normativa di recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".
- D.P.R. n.55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n.290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Normativa regionale di riferimento

- D.G.R. n. 3923 del 9 agosto 2002, ad oggetto "DPR 290/01: Atto di indirizzo e coordinamento in materia di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (con allegato), pubblicata sul BURC n. 43 del 16.09.2002.
- D.G.R. n. 77 del 28 gennaio 2005, ad oggetto "Integrazione e modifica alla DGR n.3923/02", pubblicata sul BURC n. 16 del 14.03.2005.
- D.G.R. n.337 del 29 luglio 2015 ad oggetto: "Nuove determinazioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari, ai sensi del d.lgs. n. 150/2012 e dm 22 gennaio 2014. Allegato"

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 2490 del 25.01.17.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza".
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469)ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale del/degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del PF, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto

delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - · alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - · al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE 3

Benessere degli animali

1° TEMA PRINCIPALE:

Benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Normativa nazionale di riferimento

• Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 2490 del 25.01.17, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare tutti gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

Normativa nazionale di riferimento

• Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 2490 del 25.01.17, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 2490 del 25.01.17, con allevamenti zootecnici.

Descrizione degli impegni

Le aziende con allevamenti zootecnici devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni e in particolare:

PERSONALE

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

CONTROLLO

- 2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
- 3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
- 4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

REGISTRAZIONE

- 5. Il proprietario o il custode, ovvero il detentore degli animali, tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali). Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
- 6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE

- 8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
- 9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
- 10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
- 11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

IMPIANTI AUTOMATICI O MECCANICI

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

MANGIMI, ACQUA E ALTRE SOSTANZE

- 14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
- 15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
- 16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, odevono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
- 17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
- 18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

PROCEDIMENTI DI ALLEVAMENTO

- 20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
- 21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.
- 22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

- per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
- per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
- per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.

L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.

Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti. A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.